

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno. S. 2860 Governo (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....   | 179 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....   | 184 |
| Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) ..... | 183 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....   | 187 |
| AVVERTENZA .....   | 183 |

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 8.05.**

**DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno. S. 2860 Governo.**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2860, di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti

per la crescita economica nel Mezzogiorno ».

Il provvedimento in esame – che introduce misure a favore delle Regioni del Mezzogiorno – è costituito da 17 articoli raggruppati in quattro Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1, 2 e 3, reca « Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno ».

In particolare, l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura denominata « Resto al Sud » consiste nel finanziamento di progetti imprenditoriali, articolato, per il 35 per cento, in erogazioni a fondo perduto e, per il 65 per cento, in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Essa è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti

nelle Regioni richiamate ovvero che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse Regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. In considerazione della caratterizzazione regionale che assumono i progetti imprenditoriali in questione, appare necessario assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi (articolo 1, comma 15).

L'articolo 2 – al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle Regioni del Mezzogiorno – estende la misura « Resto al Sud » alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto, ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, terreni e aree in stato di abbandono. I Comuni sono incaricati: di una ricognizione preliminare dei terreni e delle aree di cui sono titolari; dell'indizione del bando avente ad oggetto la presentazione di progetti per la valorizzazione e l'utilizzo dei beni; della successiva assegnazione dei beni.

Il Capo II, composto dagli articoli 4 e 5, istituisce e disciplina le zone economiche speciali (ZES). In particolare, l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per istituire, in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale, zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici – in termini economici, finanziari e amministrativi – alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Le modalità generali per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i

criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Al riguardo, in ragione del ruolo riservato alle Regioni quali proponenti dell'istituzione delle ZES, appare opportuno una piena condivisione da parte della Conferenza unificata sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES (articolo 4, comma 3). Questa potrebbe essere assicurata prevedendo un'intesa. Considerati gli ambiti di competenza della ZES, anche in termini di sviluppo economico del territorio, appare inoltre necessario assicurare anche una rappresentanza degli enti di area vasta nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della ZES (articolo 4, comma 6); a tali enti la legge n. 56 del 2014 di riordino delle Province affida infatti funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e governo dell'area vasta.

L'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni, anche in termini di semplificazioni procedurali, che sono riconosciuti alle imprese già insediate nelle ZES e alle nuove che vi si insedieranno per avviare un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre la possibilità di usufruire di tale agevolazione, nell'ambito delle ZES, è estesa fino al 31 dicembre 2020.

Il Capo III, composto dagli articoli da 6 a 9, introduce disposizioni di semplificazione.

In particolare, l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, con cui il Governo, le Regioni e le Città metropolitane si sono impegnati su alcuni obiettivi prioritari, fissando tempi certi per la realizzazione di interventi nel Mezzogiorno e nel resto del Paese. Dalla disposizione in questione discende un più agevole rimborso, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché il ricorso all'istituto della conferenza di servizi simultanea.

L'articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge n. 347/2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge 91/2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere ap-

plicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, reca « Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale ».

In particolare, l'articolo 10 reca uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il 2017 e a 25 milioni per il 2018 per assicurare lo svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle Regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 11 consente di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Tali interventi educativi devono essere proposti da reti di scuole in partenariato con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. Considerate le competenze delle Regioni sulla formazione e il coinvolgimento degli enti locali nelle proposizioni degli interventi educativi, appare opportuno un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i progetti educativi (articolo 11, comma 1).

L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo *standard* per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte,

nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017.

L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1, comma 6-*undecies*, del decreto-legge n. 191/2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle Regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture. Tale supporto è diretto a favorire la qualità, il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa degli stessi enti locali che lo richiedono, nonché a diffondere le buone prassi volte a rafforzare la coesione sociale e migliorare i servizi affidati alle amministrazioni territoriali. Come specificato dalla disposizione in commento, il supporto tecnico e amministrativo delle prefetture è aggiuntivo rispetto all'attività di assistenza ai Comuni che la legge n. 56 del 2014 affida alle Province e alle Città metropolitane. In particolare, la disposizione considerata richiama il comma 85, lett. *d*), e il comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio); al fine di assicurare un miglior coordinamento con la normativa vigente e di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza esercitate dalle Città metropolitane, potrebbe essere richiamato – al comma 2 dell'articolo 15 – anche l'articolo 1, comma 44, lettera *c*), della legge n. 56 del 2014. Terminato il periodo di sperimentazione, il Ministero dell'interno effet-

tua un monitoraggio sugli esiti dell'attività di supporto svolta dalle Prefetture e riferisce in merito alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

L'articolo 16 introduce la possibilità di nominare, in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da una elevata concentrazione di migranti, appositi Commissari straordinari chiamati a porre in essere azioni per arginare il degrado e la marginalità sociali in raccordo con gli uffici periferici delle amministrazioni statali e con gli enti territoriali. Si prevede inoltre che – sempre per favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri – gli enti territoriali possano predisporre progetti da finanziare con fondi europei, anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore. L'articolo introduce infine misure « premiali » per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento di 150 milioni per il 2018 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016. La definizione delle modalità di ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati è demandata a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, ai fini della cui adozione appare necessario prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.

L'articolo 17 reca la clausola di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Risulta infine centrale per il successo della strategia di sviluppo delle aree del Mezzogiorno, di cui il presente decreto rappresenta indubbiamente un importante tassello, che sia garantito un fattivo confronto fra Stato e Regioni, ancorato al principio di leale collaborazione, confronto da assicurare sia in sede attuativa, attraverso il coinvolgimento del sistema delle Conferenze, sia nell'attività parlamentare, al fine di poter consentire al legislatore di apprezzare gli elementi di forza e le eventuali criticità delle misure adottate. A tal fine sarebbe opportuno introdurre una disposizione nel decreto-legge che attribuisca esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali di

procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali. L'ultima delle condizioni formulate è dunque volta a dare un seguito alla relazione all'Assemblea della Commissione (Doc. XVI-bis, n. 11), approvata dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, nell'ottica di assicurare fin da subito a sviluppare il principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, con un più stretto raccordo tra l'attività della Commissione ed il sistema delle Conferenze.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con sei condizioni e una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.**

**S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 2*).

La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) rileva che l'argomento oggetto delle condizioni è stato già oggetto di un'ampia discussione nel corso dell'esame alla Camera, che ha portato ad una scelta diversa da quella auspicata dal parere. Pur ritenendo condivisibile l'assunto di fondo delle

condizioni, ritiene che la delicatezza della materia imponga di riconoscere a ciascuno un margine di libertà di scelta sufficientemente ampio, in un'ottica che risulti quanto più possibile accogliente ed accudente. Propone quindi di trasformare le condizioni in osservazioni.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che il problema di fondo è il ruolo che deve essere riconosciuto all'attività consultiva della Commissione. Dato il riconoscimento della fondatezza delle questioni poste, ritiene di mantenere le condizioni, anche al fine di evitare futuro contenzioso dopo l'approvazione della legge. Richiama il caso che ha dato origine alla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2016, a seguito di un ricorso del Presidente del Consiglio Renzi nei confronti di una legge della Regione Friuli Venezia Giulia, ricorso di cui la Corte ha riconosciuto la fondatezza. Ricorda altresì che alcune Regioni hanno già annunciato l'intendimento di impugnare la legge ora in discussione, sottolineando l'opportunità di affrontare preventivamente tutte le problematiche, nell'interesse sia dei pazienti che del personale sanitario. Evidenzia infine l'importanza di assicurare la pronta reperibilità delle DAT in un archivio unico nazionale, richiamando l'esperienza del centro nazionale per i trapianti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 8.30.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno (S. 2860 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2860, di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno »;

rilevato che:

il provvedimento reca – ai Capi I, II e III – misure volte a sostenere la crescita delle imprese delle Regioni del Mezzogiorno. Tali misure sono riconducibili in via prioritaria alle materie « perequazione delle risorse finanziarie » (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), e – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – articolo 119, quinto comma, Cost.) e « ordinamento civile » (articolo 117, lettera *l*), Cost.), di competenza legislativa esclusiva dello Stato, per quanto sia rilevabile una loro incidenza anche sulle materie « governo del territorio » e « valorizzazione dei beni ambientali », di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), e sulle materie « agricoltura », « industria » e « artigianato », di competenza legislativa residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

il Capo IV del provvedimento introduce ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, i quali risultano anch'essi riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia perequazione delle risorse finanziarie, nonché nelle altre seguenti materie: « immigrazione », « organizzazione amministrativa dello Stato », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *b*), *g*) ed *m*)); è tuttavia rilevabile una incidenza degli interventi in questione anche sulle materie di competenza legislativa concorrente « tutela (...) del lavoro » e « istruzione », nonché sulle materie « formazione professionale » e « servizi sociali », ascrivibili alla competenza legislativa residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

rilevato altresì che l'articolo 1 introduce e disciplina la misura denominata « Resto al Sud », consistente nel finanziamento di progetti imprenditoriali presentati da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ovvero che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse Regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento;

ritenuto che, in considerazione della caratterizzazione regionale che assumono i progetti imprenditoriali oggetto di finanziamento, sia necessario assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi (articolo 1, comma 15);

preso atto che l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per istituire, in alcune aree del Paese, zone economiche

speciali (ZES) geograficamente delimitate e chiaramente identificate, costituite da aree che presentino un nesso economico funzionale, caratterizzate dall'attribuzione di benefici – in termini economici, finanziari e amministrativi – alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;

considerato che:

in ragione del ruolo riservato alle Regioni quali proponenti dell'istituzione delle ZES, appare opportuno prevedere una piena condivisione dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES da parte della Conferenza unificata (articolo 4, comma 3). Questa potrebbe essere assicurata prevedendo un'intesa sul citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere della Conferenza medesima;

appare necessario assicurare, visti gli ambiti di competenza della ZES anche in termini di sviluppo economico del territorio, una rappresentanza degli enti di area vasta, oltre a quella regionale già prevista, nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della ZES (articolo 4, comma 6); a tali enti la legge n. 56 del 2014 di riordino delle Province e istituzione delle Città metropolitane affida infatti funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e governo dell'area vasta;

rilevato che l'articolo 11 consente a reti di istituzioni scolastiche, in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;

ritenuto opportuno, alla luce delle competenze delle Regioni sulla formazione e del coinvolgimento degli enti locali nelle proposizioni degli interventi educativi, un

coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi (articolo 11, comma 1);

preso atto che l'articolo 15 conferisce agli enti locali delle Regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture; tale supporto va ad affiancarsi all'attività di assistenza ai Comuni che la legge n. 56 del 2014 affida alle Province e alle Città metropolitane;

ravvisata la necessità, al fine di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza ai Comuni prestate dalle Città metropolitane, di richiamare – al comma 2 dell'articolo 15 – anche l'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014;

rilevato che:

l'articolo 16 introduce misure « premiali » per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento di 150 milioni per il 2018 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016;

risulta opportuno che l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, con cui si definiscono le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i Comuni interessati, sia subordinata alla previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 16, comma 4);

ritenuto infine che:

risulta centrale per il successo della strategia di sviluppo delle aree del Mezzogiorno, di cui il decreto-legge in esame rappresenta un importante tassello, che

sia garantito un fattivo confronto fra Stato e Regioni, ancorato al principio di leale collaborazione;

tale confronto dovrebbe svolgersi sia in sede attuativa delle disposizioni in esame, attraverso un ampio coinvolgimento del sistema delle Conferenze, sia, più in generale, nell'ambito dell'attività parlamentare, al fine di poter consentire al legislatore di apprezzare gli elementi di forza e le eventuali criticità delle misure adottate;

a tale scopo sarebbe opportuno attribuire esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali il potere di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 15, sia assicurato il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri per l'ammissibilità alla misura denominata « Resto al Sud », nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi;

2) all'articolo 4, comma 3, si preveda il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata – in luogo del mero parere – sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES (articolo 4, comma 3);

3) all'articolo 4, comma 6, sia prevista la rappresentanza degli enti di area vasta competenti per territorio – oltre che della Regione – nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della zona economica speciale (ZES);

4) all'articolo 11, comma 1, sia assicurato il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i progetti di contrasto alla povertà educativa minorile;

5) all'articolo 16, comma 4, sia prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse destinate ai Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;

6) nel testo del decreto-legge sia inserita una disposizione che attribuisca esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali il potere di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di operare un richiamo anche all'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014, in materia di funzioni di assistenza ai Comuni esercitate dalle Città metropolitane.



## ALLEGATO 2

**Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera, recante « Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento »;

richiamato il proprio parere espresso in data 23 febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce « un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale » (sentenze n. 438/2008 e n. 253/2009);

considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016, secondo la quale « l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (*ex multis*, sentenze n. 438 del 2008; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell'« ordinamento civile », attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi

e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, *ratio* ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di « ordinamento civile », disposta dalla Costituzione »;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 6, demanda agli enti territoriali ampia discrezionalità nell'acquisire le DAT redatte in forma privata stabilendo che ciò è possibile presso l'ufficio dello stato civile del Comune qualora istituito, ovvero presso le strutture sanitarie, qualora le Regioni prevedano tale possibilità ai sensi del comma 7 dello stesso disegno di legge;

l'articolo 4, comma 7, prevede che le Regioni che adottino modalità informatiche di gestione dei dati sanitari possano, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili;

sulla base della richiamata pronuncia della Corte costituzionale (n. 262/2016), appare necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale sia delle modalità con cui gli enti territoriali prendono in carico le DAT redatte per scrittura privata non autenticata, sia delle banche dati regionali in cui sono raccolte le copie delle DAT,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 4, commi 6, sia prevista una disciplina uniforme a livello nazionale sulle modalità con cui gli enti territoriali

sono chiamati a prendere in carico le DAT redatte per scrittura privata non autenticata;

2) all'articolo 4, comma 7, sia prevista una disciplina uniforme a livello nazionale della banca dati cui esso fa riferimento, per la quale appare necessario un coordinamento a livello nazionale.